ORIGINALE

COMUNE DI BARZANA
PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE N. 5
del 30/04/2025

CODICE ENTE 10022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti puntuale (TARIP) per l' anno 2025;

L'anno duemilaventicinque, addì trenta del mese di Aprile alle ore 21:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale.

Previa l'osservanza di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 38 e seguenti del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, dell'art. 10 dello Statuto Comunale, nonché del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

		Presenti	Assenti
1	MERATI TEODORO	SI	
2	VANOTTI MATTEO	SI	
3	FENAROLI LUIGI	SI	
4	FARINA PAOLO BATTISTA	SI	
5	CURIAZZI FEDERICA	NO	SI
6	BONAITI STEFANIA	SI	
7	CASTELLI MARCO	SI	
8	GUALANDRIS ROSA	NO	SI
9	GAMBIRASIO MARIA NATALINA	SI	
10	CATTANEO ALESSANDRO	SI	
11	SANGALETTI ANTONIO	SI	
		9	2

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dr. Vincenzo De Filippis, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Teodoro Merati, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- ai sensi del comma 651 della Legge 147/2013 il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27/04/1999;
- secondo quanto previsto dall'art. 8 del citato DPR 158/1999, occorre approvare un Piano Finanziario con una relazione tecnica attraverso i quali vengono individuati tutti i costi utili alla determinazione della tariffa e venga descritta la modalità di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sul territorio comunale;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione 459/2021/R/rif concernente *"Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MRT-2)";*
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 15/2022/R/Rif del 18.01.2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 ad oggetto: "AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)" mediante la quale l'Autorità ha definito i criteri e le modalità di aggiornamento biennale per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, così come già previsto nella sopracitata deliberazione n. 363/2021;
- la determinazione 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 con la quale ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi

della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 28.12.2024 ad oggetto *"Esame ed approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti T.A.R.I.P. con decorrenza 1° gennaio 2025*";

RILEVATO che, nella seduta in data odierna, si procede a valutare la proposta di deliberazione ad oggetto "*Modifica al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti T.A.R.I.P. con decorrenza 1° gennaio 2025", per l'introduzione della tariffa puntuale, con conseguente nuovo metodo di calcolo delle tariffe che, a fianco del già presente metodo basato sui coefficienti del citato D.P.R. n. 158/1999, tenga conto anche delle quantità di rifiuto urbano residuo conferite da ogni utenza mediante sistema di raccolta puntuale a mezzo di contenitori dotati di sistemi di riconoscimento elettronico;*

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARIP si rinvia alle norme legislative vigenti in materia;

VISTO l'art 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio <<chi inquina paga>> sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti";

VISTO altresì l'art. 1, comma 667, della medesima Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: "Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea";

DATO ATTO che, ai sensi del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché del vigente regolamento nella versione modificata in data odierna la tariffa è composta da:

- quota fissa, a copertura delle voci di costo di cui al comma 2.3 dell'art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021;
- quota variabile 1, a copertura delle voci di costo di cui al comma 2.2 dell'art 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021 ad eccezione dei costi generati dalla gestione del rifiuto urbano residuo;
- quota variabile 2, a copertura delle voci di costo di cui al comma 2.2 dell'art 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021 relativamente alla sola gestione del rifiuto urbano residuo;

RICHIAMATI gli articoli 36 comma 5 e 37 comma 5 del predetto regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti e stabilito quanto segue in merito alla c.d. "quota variabile 2":

- la quota unitaria €/litro di riferimento per le utenze domestiche e non domestiche è stabilita per l'anno 2025 in € 0,035/litro;
- l'importo €/svuotamento di riferimento per le utenze domestiche (SVUOTAMENTI MINIMI INCLUSI NELLA TARIP) è pari a € 1,40/svuotamento, per i contribuenti ai quali è stato assegnato

un contenitore con microchip da 40LT, e pari a € 1,75/svuotamento per i contribuenti ai quali è stato assegnato un contenitore con microchip da 50LT;

- l'importo €/svuotamento di riferimento per le utenze non domestiche (SVUOTAMENTI MINIMI INCLUSI NELLA TARIP) è pari a € 1,40/svuotamento, per i contribuenti ai quali è stato assegnato un contenitore con microchip da 40LT, pari a € 1,75/svuotamento per i contribuenti ai quali è stato assegnato un contenitore con microchip da 50LT, pari a € 8,40/svuotamento per i contribuenti ai quali è stato assegnato un carrellato con microchip da 240LT , e pari a € 38,50/svuotamento per i contribuenti ai quali è stato assegnato un cassonetto con microchip da 1100LT;

RILEVATI i seguenti svuotamenti minimi inclusi nella bolletta TARIP 2025:

- Per i contribuenti residenti – utenze domestiche:

N° COMPONENTI FAMIGLIA	VOLUME BIDONI	N° SVUOTAMENTI ANNUI INCLUSI	SVUOTAMENTI ANNUI IN LITRI
1	40	9	360 LT
2	40	12	480 LT
3	50	15	750 LT
4	50	19	950 LT
5	50	22	1100 LT
6 o +	50	30	1500 LT

Per le utenze che hanno contenitori con capacità diverse da quelle sopra riportate (ad esempio per decesso o spostamento di residenza di uno dei componenti), il calcolo viene sempre effettuato sui litri totali spettanti in base ai componenti della famiglia.

- Per i contribuenti non residenti – utenze domestiche:

SUPERFICIE IMPONIBILE	VOLUME BIDONI	N°SVUOTAMENTI ANNUI INCLUSI	SVUOTAMENTI ANNUI IN LITRI
Fino a 60 mq	40	12	480 LT
Da 61 mq a 80 mq	50	15	750 LT
Da 81 mq a 100 mq	50	19	950 LT
Da 101 mq a 120 mq	50	22	1100 LT
Oltre i 120 mq	50	30	1500 LT

Per le utenze che hanno contenitori con capacità diverse da quelle sopra riportate, il calcolo viene sempre effettuato sui litri totali spettanti in base alla superficie imponibile.

- Per le utenze non domestiche:

CATEGORIA - DESCRIZIONE	N° SVUOTAMENTI ANNUI INCLUSI
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	19
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	12
Esposizioni, autosaloni	10
Uffici, agenzie, studi professionali	10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	13
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6
Attività industriali con capannoni di produzione	7
Attività artigianali di produzione beni specifici	16
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29
Bar, caffè, pasticceria	18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	12

RILEVATO altresì che sopperire agli extra costi di raccolta e trasporto dei rifiuti, gli svuotamenti eccedenti al minimo, che verranno inclusi nella bolletta di saldo e conguaglio con scadenza pagamento al 16/02/2026, sono quantificati sia per le utenze domestiche sia per le non domestiche in 0,040 €/LT:

- Bidone da 40LT – costo svuotamento aggiuntivo € 1,60;
- Bidone da 50LT – costo svuotamento aggiuntivo € 2,00;
- Carrellato da 240LT – costo svuotamento aggiuntivo € 9,60;
- Cassonetto da 1100LT – costo svuotamento aggiuntivo € 44,00;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della parte fissa e variabile 1 delle utenze domestiche, e dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile 1 delle utenze non domestiche, come stabiliti dalle tabelle di cui all'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999;

PRESO ATTO che:

- L'art 1 comma 683 della Legge 147/2013 stabilisce che "*Il consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, stabilisce le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [..]";*
- L'art 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";
- L'art 151 comma 1 D.Lgs. 267/2000 dispone che "*gli enti locali [..] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*";
- Il comma 169 dell'art 1 della Legge n. 296/2006 stabilisce che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";
- L'articolo 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: "*A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo1 comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno [..]";*

RILEVATO CHE il Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2025, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 28.12.2024, ammonta ad Euro 162.007,00;

PRESO ATTO che l'articolo 1 della Legge n. 147/2013, al comma 654, stabilisce che "*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*";

VERIFICATO che i costi, che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARIP, sono stati riportati nel piano economico finanziario (PEF), come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA;

RILEVATO che la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al PEF tra utenze domestiche e utenze non domestiche previste per l'anno 2025:

- 65% a carico delle utenze domestiche;
- 35% a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO che le tariffe sono al netto del tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

RICHIAMATA la comunicazione della Provincia di Bergamo, nostro protocollo n. 1500 del 07.02.2025, con la quale è stata riconfermata al 5% l'aliquota del tributo provinciale sopra richiamata;

PRESO ATTO che le tariffe sono al netto delle componenti perequative previste dalla deliberazione Arera n. 386/2023/R/Rif del 03.08.2023 e dalla deliberazione Arera n. 133/2025/R/Rif del 01.04.2025;

RILEVATO che per l'anno 2025 sono state riconfermate le aliquote stabilite nell'anno 2024 per le componenti perequative UR1 – pari a 0,10 Euro/utenza a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti - e UR2 – pari a 1,50 Euro/utenza a copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi -, come da documentazione nostro protocollo n. 788 del 21.01.2025;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARIP da applicare per l'anno 2025, formulate sulla base del Piano Finanziario Economico nella parte fissa e variabile sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche;

RITENUTO pertanto di approvare le tariffe TARIP relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche utenze non domestiche, come indicate nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, stabilendo le seguenti scadenze per il pagamento:

- Acconto 16 luglio 2025;
- Saldo e conguaglio 16 febbraio 2026;

RICHIAMATI:

- L'art 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- L'art 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di*

soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. […]";

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 04.04.2020 relativa alla "Individuazione e nomina del funzionario responsabile Tributi" dalla quale risulta designato il Dott. Vicenzo De Filippis, ritenuta ancora valida a seguito delle elezioni comunali del 8-9 giugno u.s.;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 29.06.2024 relativa al conferimento delle responsabilità dei Settori per l'intera durata del mandato amministrativo 2024/2029;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, nostro protocollo n. 4301 del 17.04.2025;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il bilancio di previsione 2025-2027, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 28.12.2024;

VISTO il T.U. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARIP), nonché la proposta di deliberazione in approvazione in data odierna;

Con voti, espressi per alzata di mano, favorevoli n.9, contrari n./, astenuti n./, su n.9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che il Piano Economico Finanziario 2025, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 28.12.2024, ammonta ad Euro 162.007,00;
3. Di approvare le tariffe per l'anno 2025, come da prospetto allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, ripartite tra utenze domestiche e utenze non domestiche;
4. Di dare atto che le tariffe tarip sono al netto del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo, nella misura del 5% ;
5. Di dare atto che le tariffe tarip sono al netto delle componenti perequative previste dalla deliberazione Arera n. 386/2023/R/Rif del 03.08.2023 e dalla deliberazione Arera n. 133/2025/R/Rif del 01.04.2025
6. Di dare atto che l'applicazione delle tariffe garantisce in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili, così come risultante dal Piano economico finanziario (PEF);
7. Di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2025:
    - Acconto 16 luglio 2025;
    - Saldo 16 febbraio 2026;

8. Di stabilire, in conformità degli articoli 36 comma 5 e 37 comma 5 del predetto regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, quanto segue in merito alla c.d. “quota variabile 2”:
   - la quota unitaria €/litro di riferimento per le utenze domestiche e non domestiche è stabilita per l’anno 2025 in € 0,035/litro;
   - l’importo €/svuotamento di riferimento per le utenze domestiche (SVUOTAMENTI MINIMI INCLUSI NELLA TARIP) è pari a € 1,40/svuotamento, per i contribuenti ai quali è stato assegnato un contenitore con microchip da 40LT, e pari a € 1,75/svuotamento per i contribuenti ai quali è stato assegnato un contenitore con microchip da 50LT;
   - l’importo €/svuotamento di riferimento per le utenze non domestiche (SVUOTAMENTI MINIMI INCLUSI NELLA TARIP) è pari a € 1,40/svuotamento, per i contribuenti ai quali è stato assegnato un contenitore con microchip da 40LT, pari a € 1,75/svuotamento per i contribuenti ai quali è stato assegnato un contenitore con microchip da 50LT, pari a € 8,40/svuotamento per i contribuenti ai quali è stato assegnato un carrellato con microchip da 240LT , e pari a € 38,50/svuotamento per i contribuenti ai quali è stato assegnato un cassonetto con microchip da 1100LT;
9. Di stabilire i seguenti svuotamenti minimi inclusi nella bolletta TARIP 2025:
   - Per i contribuenti residenti – utenze domestiche:

N° COMPONENTI FAMIGLIA	VOLUME BIDONI	N° SVUOTAMENTI ANNUI INCLUSI	SVUOTAMENTI ANNUI IN LITRI
1	40	9	360 LT
2	40	12	480 LT
3	50	15	750 LT
4	50	19	950 LT
5	50	22	1100 LT
6 o +	50	30	1500 LT

Per le utenze che hanno contenitori con capacità diverse da quelle sopra riportate (ad esempio per decesso o spostamento di residenza di uno dei componenti), il calcolo viene sempre effettuato sui litri totali spettanti in base ai componenti della famiglia

   - Per i contribuenti non residenti – utenze domestiche:

SUPERFICIE IMPONIBILE	VOLUME BIDONI	N°SVUOTAMENTI ANNUI INCLUSI	SVUOTAMENTI ANNUI IN LITRI
Fino a 60 mq	40	12	480 LT
Da 61 mq a 80 mq	50	15	750 LT
Da 81 mq a 100 mq	50	19	950 LT
Da 101 mq a 120 mq	50	22	1100 LT
Oltre i 120 mq	50	30	1500 LT

Per le utenze che hanno contenitori con capacità diverse da quelle sopra riportate, il calcolo viene sempre effettuato sui litri totali spettanti in base alla superficie imponibile.

   - Per le utenze non domestiche:

CATEGORIA - DESCRIZIONE	N° SVUOTAMENTI ANNUI INCLUSI
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	19
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	12
Esposizioni, autosaloni	10
Uffici, agenzie, studi professionali	10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	13
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6
Attività industriali con capannoni di produzione	7
Attività artigianali di produzione beni specifici	16
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29
Bar, caffè, pasticceria	18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	12

10. Di stabilire che, al fine di sopperire agli extra costi di raccolta e trasporto dei rifiuti, gli svuotamenti eccedenti al minimo, che verranno inclusi nella bolletta di saldo e conguaglio con scadenza pagamento al 16/02/2026, sono quantificati sia per le utenze domestiche sia per le non domestiche in 0,040 €/LT:
    - Bidone da 40LT – costo svuotamento aggiuntivo € 1,60;
    - Bidone da 50LT – costo svuotamento aggiuntivo € 2,00;
    - Carrellato da 240LT – costo svuotamento aggiuntivo € 9,60;
    - Cassonetto da 1100LT – costo svuotamento aggiuntivo € 44,00;

11. Di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 01 gennaio 2025 e che gli avvisi di pagamento TARIP 2025 verranno emessi tenendo conto delle variazioni registrate alla data di emissione delle bollette;
12. Di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;
13. Di trasmettere la presente deliberazione alla società G.eco srl, per gli atti inerenti e conseguenti;

Ed inoltre

Con voti espressi per alzata di mano:
-favorevoli n.9;
-contrari n./;
-astenuti n./;

su n.9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 – DEL D.LGS 18.08.2000 n. 267

Il sottoscritto Dr. Vincenzo De Filippis, Responsabile del Settore Amministrativo e Finanziario

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Esperita l'istruttoria di competenza;
Visto l'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
E S P R I M E

PARERE favorevole in ordine alla ***regolarità tecnica e contabile*** sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
Dr. Vincenzo De Filippis

IL PRESIDENTE
Teodoro Merati

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo De Filippis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio *on line* sul sito www.comune.barzana.bg.it in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 05/05/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo De Filippis

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva oggi, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 16/05/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo De Filippis